



Policy di approvvigionamento responsabile

Giugno 2023

Indice

Introduzione e quadro generale	2
Monitoraggio rispetto ai nostri standard	2
Principi e requisiti fondamentali.....	2
1. Diritti umani	3
1.1. Lavoro minorile	3
1.2. Materiali provenienti da zone di conflitto.....	3
1.3. Discriminazione e molestie.....	3
1.4. Prassi per l'impiego.....	4
1.5. Lavoro forzato.....	4
1.6. Libertà di associazione, contrattazione collettiva e non ritorsione	4
1.7. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.....	5
1.8. Diversità dei fornitori.....	5
2. Impatto ambientale.....	5
3. Anticorruzione.....	6
4. Concorrenza leale.....	7
5. Sanzioni commerciali e controllo delle esportazioni.....	7
6. Conflitti di interesse.....	7
7. Proprietà intellettuale e riservatezza.....	8
8. Privacy, informazioni personali e sicurezza dei dati.....	8
9. Garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti	8
10. Sistemi di esecuzione e gestione	9
10.1. Flusso discendente.....	9
10.2. Registrazione e monitoraggio della conformità	9
10.3. Impegno e responsabilità.....	10
10.4. Segnalazione di criticità.....	10
11. Politica complessiva e interpretazione.....	10
12. Variazioni della presente politica.....	10
Riconoscimento e accettazione.....	11
Riferimenti.....	11

Introduzione e quadro generale

Sin dalla sua fondazione nel 1874, Schindler ha fatto proprio il principio di fornire prodotti di elevata qualità in modo etico, responsabile e conforme dal punto di vista giuridico, e si è impegnata a trattare in maniera equa e trasparente i suoi impiegati, clienti e fornitori.

Con la nostra Politica di approvvigionamento responsabile (la "**Politica**"), esigiamo dai nostri venditori e fornitori il rispetto dei medesimi standard elevati. Tale principio riguarda tutti i fornitori, i prestatori di servizi, i terzisti, e altri venditori e partner commerciali, tra cui i loro affiliati, funzionari, responsabili, agenti, impiegati, rappresentanti, terzisti e consulenti (i "**Fornitori**").

Pur esponendo le nostre aspettative minime per tutti i Fornitori, la nostra Politica non è esaustiva. L'obiettivo della presente Politica di approvvigionamento responsabile è rafforzare l'impegno di Schindler a collaborare con i Fornitori verso un futuro a lungo termine e sostenibile. Schindler esige da tutti i suoi Fornitori di aderire ai principi di correttezza nei confronti degli altri, relazioni eque e prive di abusi con il personale, luoghi di lavoro sicuri e conformità giuridica, e di svolgere le attività con modalità atte a promuovere i Valori fondamentali di Schindler: sicurezza, creazione di valore per il cliente, impegno per lo sviluppo delle persone, integrità e fiducia, qualità e rispetto dei valori umani. A tal fine ci si avvale del Codice di condotta (group.schindler.com/coc) e della Politica sui diritti umani di Schindler (group.schindler.com/hrp).

Monitoraggio rispetto alle nostre norme

Il rispetto delle norme contenute nella presente Politica costituisce uno dei criteri utilizzati nella selezione e nel processo di valutazione dei Fornitori di Schindler.

Il Fornitore deve aderire alle norme giuridiche applicabili e a ogni altra norma più elevata contenuta nel presente documento. Qualora necessario, Schindler potrà condurre audit, monitoraggi dello sviluppo e del progresso dei piani d'azione correttivi, e fornire raccomandazioni.

Principi e requisiti fondamentali

Schindler e le sue affiliate, i suoi rappresentanti e i dipendenti si impegnano a, ed esigono da tutti i Fornitori di, rispettare tutti i requisiti giuridici applicabili alla manifattura e alla distribuzione di prodotti e forniture e alla prestazione di servizi. La conformità del Fornitore non solo sottende a molti degli altri requisiti contenuti nella presente Politica, ma è anche fondamentale per garantire che Schindler sia in grado di soddisfare le sue elevate norme di conformità giuridica e di condotta aziendale. Pertanto, in ogni ambito della sua attività, Schindler è tenuta ad aderire e a conformarsi a:

- tutte le leggi, ordinanze, sentenze, nonché tutti gli ordini e i decreti applicabili emessi da qualsiasi autorità federale, territoriale, statale, locale o altra autorità governativa o giudiziaria;
- le norme, i regolamenti, le politiche e le procedure di tutti gli organismi di autoregolamentazione o settoriali applicabili ai settori in un cui Schindler opera; e
- gli usi e le prassi locali vigenti nelle giurisdizioni in cui il venditore o fornitore opera. Se le leggi, gli usi e / o le pratiche locali sono meno severi delle politiche di Schindler e delle norme sui diritti umani e sul lavoro riconosciute a livello internazionale, il Fornitore dovrà attenersi alle norme più elevate.

Il Fornitore è tenuto a mantenere dei sistemi di conformità, e deve essere in grado di dimostrare risultati soddisfacenti quanto all'osservanza di tutti i requisiti giuridici applicabili, inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli di seguito indicati.

1- Diritti umani

Schindler si impegna a rispettare le più elevate norme in materia di etica e integrità aziendale, tra cui il sostegno e l'osservanza delle norme sui diritti umani e sul lavoro riconosciute a livello internazionale e ancorate nei quadri normativi internazionali relativi ai diritti umani. L'impegno di Schindler a rispettare i diritti umani è elaborato in maniera dettagliata nella Politica sui diritti umani di Schindler. Inoltre, nell'Impegno per l'inclusione e la diversità di Schindler sono descritti alcuni aspetti importanti delle azioni intraprese da Schindler nell'ambito della promozione dei diritti dei lavoratori. Schindler esige dai suoi Fornitori di rispettare gli stessi valori e di introdurre la dovuta diligenza in materia di diritti umani nelle proprie attività e catene di valore.

1.1 Lavoro minorile

Il Fornitore non deve tollerare o ricorrere al lavoro minorile in nessuna delle fasi delle sue attività generali, salvo se previsto da tutte le leggi e dai regolamenti applicabili. Per quanto riguarda l'età minima di impiego, il Fornitore si attiene ai principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite e alla Convenzione n. 138 sull'età minima dell'OIL, nonché alla Convenzione n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile dell'OIL. L'età minima per l'impiego è quella del completamento della formazione scolastica obbligatoria, e in ogni caso non deve essere inferiore a 15 anni, salvo se consentito in via eccezionale dalle Convenzioni dell'OIL e/o dalle normative locali applicabili (ad es. per gli apprendistati formali).

1.2 Materiali provenienti da zone di conflitto

Schindler esige dal Fornitore di sostenere gli obiettivi di Schindler volti a non acquistare o utilizzare risorse naturali estratte da zone di conflitto o il cui commercio comporti un sostegno al conflitto, né altri prodotti realizzati a partire da tali risorse. Il Fornitore deve attenersi ai requisiti contenuti nelle normative applicabili, quali il regolamento dell'UE sui minerali provenienti da zone di conflitto (Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio), l'Ordinanza svizzera sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile, e alla disposizione finale relativa all'uso di "Minerali provenienti da zone di conflitto" nella sezione 1502 del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Il Fornitore dovrà collaborare con Schindler al fine di prestare la dovuta diligenza quanto all'uso di materiali provenienti da zone di conflitto, anche fornendo l'accesso e le informazioni necessarie per la rendicontazione prevista dalla legge.

1.3 Discriminazione e molestie

In Schindler, la nostra missione è promuovere e sostenere una cultura inclusiva che accolga, supporti, riconosca e onori i lavoratori di tutti i tipi. Esigiamo dai nostri Fornitori che rispettino questi stessi valori.



Pertanto, il Fornitore deve trattare i suoi dipendenti con uguaglianza, imparzialità, consapevolezza e sensibilità, e assicurare uguali opportunità in ogni aspetto dell'impiego a tutte le persone, senza alcuna discriminazione illegale. A tal fine deve vietare qualsiasi discriminazione illegale in base a tutele previste dalla normativa applicabile, ad esempio in materia di colore, razza, religione, genere o identità di genere, orientamento sessuale, nazionalità di origine, cittadinanza, etnia, età, disabilità, stato di gravidanza, stato di veterano, informazioni genetiche o altri fattori tutelati dalla legge. Il Fornitore deve mettere a disposizione di coloro che abbiano assistito a casi di discriminazione illegale un canale efficiente tramite il quale segnalare la propria esperienza alla dirigenza del Fornitore senza timore di rappresaglie o ritorsioni.

Il Fornitore manterrà e adotterà politiche e procedure volte a offrire un ambiente di lavoro senza molestie illegali. Costituisce molestia qualsiasi condotta verbale o di altro tipo che sia offensiva, vessatoria, intimidatoria o discriminatoria verso qualsivoglia individuo o gruppo, e si basi sull'inclusione o la percezione di inclusione di tale individuo in un gruppo tutelato dalla legge. Sono incluse in tale categoria le molestie e gli abusi sessuali, le punizioni corporali, la coercizione mentale o fisica, gli abusi verbali e le restrizioni irragionevoli all'accesso o all'uscita dalle strutture di Schindler. Le politiche e le procedure di Schindler che vietano le molestie devono riguardare tutti coloro che partecipano alle attività aziendali, e devono vietare le molestie illegali, siano esse dirette ai dipendenti, ai candidati all'impiego, ai venditori esterni, ai terzisti, ai clienti o ad altri soggetti.

1.4 Prassi per l'impiego

Il Fornitore deve assicurare che il compenso pagato al proprio personale (inclusi gli impiegati, anche quelli con contratti temporanei o a tempo parziale, e i terzisti) sia come minimo conforme a tutte le leggi sul salario applicabili o al tasso settoriale locale, a seconda di quale valore sia il più alto, incluse le norme relative alle retribuzioni eque, alle ore di lavoro straordinario, al trattamento previdenziale, ai congedi retribuiti e ai benefici obbligatori, e che tutti i dipendenti ricevano documenti di impiego liberamente accettati e che rispettano i loro diritti legali e contrattuali. Le ore di lavoro non devono superare le norme minime riconosciute a livello internazionale, che prevedono 48 ore di lavoro regolari a settimana, un periodo di riposo di almeno 24 ore ogni sette giorni e un massimo di 12 ore di straordinario volontario a settimana. Il Fornitore consente ai suoi dipendenti di usufruire dei periodi di interruzione dal lavoro previsti dalla legge, nonché dei giorni di ferie e congedo che gli spettano, incluse le assenze per malattia e i congedi di maternità. Qualsiasi ricorso a lavoro temporaneo, inviato ed esternalizzato dovrà attenersi ai limiti previsti dalla normativa locale.

1.5 Lavoro forzato

Il Fornitore non utilizzerà né trae vantaggio da alcun tipo di lavoro prestato involontariamente e sotto minaccia di punizione, inclusi, a mero titolo di esempio, il lavoro straordinario imposto, il traffico di esseri umani, la schiavitù o servitù, il lavoro forzato (inclusa la schiavitù per debiti), il lavoro carcerario involontario. Non vi sarà alcuna restrizione irragionevole alla libertà di movimento dei dipendenti. Il Fornitore non tratterà, né distruggerà o nasconderà, confischerà o negherà l'accesso da parte dei suoi dipendenti ai loro documenti personali (versioni originali). I dipendenti saranno liberi di lasciare il lavoro in qualsiasi momento o di terminare il proprio periodo di impiego senza alcuna penalizzazione, purché ne diano comunicazione secondo quanto previsto nel contratto d'impiego. I dipendenti che migrino per motivi di lavoro non dovranno pagare alcuna tariffa per l'assunzione né altri compensi in relazione al proprio impiego, in quanto ciò potrebbe determinare situazioni di schiavitù per debiti. Se nelle attività dei venditori

e dei fornitori dovessero esservi vittime di traffico di esseri umani, a queste si dovranno offrire possibilità di rimedio adeguate.

1.6 Libertà di associazione, contrattazione collettiva e non ritorsione

Il Fornitore dovrà rispettare il diritto di base di tutti gli impiegati di formare sindacati e rappresentanze di lavoratori e di aderirvi. Nei paesi in cui tale diritto è limitato dalle norme locali, occorrerà sostenere opzioni alternative legittime per la partecipazione dei lavoratori, come previsto dall'OIL (ad esempio, dei comitati aziendali). I rappresentanti dei lavoratori non dovranno essere soggetti a discriminazione, molestie o cessazione del contratto come ritorsione per l'esercizio dei diritti d'impiego, per la comunicazione di lamentele, per la partecipazione alle attività sindacali o per la segnalazione di sospette violazioni di legge.

1.7 Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

I Fornitori dovranno offrire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre, e gestiranno le loro attività in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla comunità. I Fornitori dovranno stabilire e mantenere un sistema o un programma di gestione che incoraggi un miglioramento continuo delle prestazioni in materia di salute e sicurezza, che includa gli elementi di seguito indicati e che si orienti alla norma ISO 45001 sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.

- Un processo efficace volto a proteggere i lavoratori dai livelli di rumore non sicuri e a fornire illuminazione e temperatura appropriate nel posto di lavoro.
- Un processo efficace volto a fornire e mantenere macchinari di lavorazione e attrezzature dotati di misure di sicurezza o altre misure protettive necessarie a impedire danni fisici ai lavoratori.
- Un processo efficace volto a individuare, valutare e controllare l'esposizione nei luoghi di lavoro ad agenti chimici, biologici e fisici per evitare malattie e danni fisici ai lavoratori.
- Un processo efficace volto a individuare e controllare i rischi sul posto di lavoro (gli esempi includono attività quali le ispezioni periodiche, le indagini sui rischi, le analisi dei pericoli sul lavoro, i controlli dei rischi relativi ai macchinari, e la garanzia che i lavoratori non operino sotto l'effetto di alcol o droghe illegali).
- Un processo efficace volto a determinare la causa di incidenti che comportano o possano comportare danni fisici, malattie, danni alla proprietà o ambientali o interruzione di attività.
- Un processo efficace volto a incoraggiare la partecipazione dei dipendenti a programmi sulla salute e sulla sicurezza, e a invitare gli stessi a segnalare casi di malattia e danni fisici contratti sul posto di lavoro.
- Un programma di formazione efficace sulla salute e la sicurezza per i dipendenti nuovi ed esistenti.
- Un programma di azione di emergenza efficace per ognuno degli stabilimenti manifatturieri che riguardi eventi quali incendi, emergenze sanitarie, disastri climatici/naturali, sversamenti e fuoriuscite d'aria.

Inoltre, il Fornitore manterrà un ambiente di lavoro conforme ai principi della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU e delle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

1.8 Diversità dei fornitori

Schindler si impegna a migliorare la diversità tra i suoi Fornitori. A tal fine, se richiesto da Schindler, il Fornitore dovrà fornire informazioni su qualsiasi suo programma sulla diversità, spesa per la diversità, e altri dati simili ragionevolmente richiesti da Schindler.

2- Impatto ambientale

Schindler si impegna a divenire un'azienda a impatto netto pari a zero entro il 2040, e i suoi obiettivi di zero emissioni sono coerenti con l'iniziativa Science Based Targets (SBTi).

Si richiede ai Fornitori di ridurre al minimo l'inquinamento dell'aria, di sviluppare e porre in atto piani per aiutare Schindler a conseguire il suo obiettivo di zero emissioni entro il 2040. Si incoraggiano inoltre i Fornitori a valutare i propri rischi relativi al clima e ad attuare piani di adattamento e resilienza.

Schindler esige che le emissioni di gas a effetto serra siano calcolate e rese note al pubblico in base al Protocollo sui gas a effetto serra, e che gli obiettivi di riduzione siano conformi alla SBTi.

Il Fornitore dovrà condurre le proprie attività con la consapevolezza del loro impatto sull'ambiente fisico, e dovrà mantenere e adottare politiche e procedure atte a migliorare l'efficienza ambientale (ad esempio per quel che riguarda il consumo di acqua, energia, materie prime, materiale d'ufficio, nonché i viaggi di lavoro e le distanze percorse durante i trasporti), ridurre al minimo i rifiuti di qualsiasi tipo, incrementare la quota dei propri consumi derivanti da fonti sostenibili, aumentare la riciclabilità dei prodotti, e impegnarsi a ridurre l'impronta di carbonio delle attività del Fornitore stesso. A tal fine dovrà ottenere, mantenere e rispettare tutti i permessi ambientali, le licenze e le registrazioni necessari allo svolgimento delle sue attività.

Il Fornitore dovrà monitorare, controllare, ridurre al minimo e trattare in modo appropriato le emissioni e gli inquinanti di aria, suolo e acqua, incluse le acque reflue, i rifiuti, l'inquinamento, le sostanze chimiche volatili, gli agenti corrosivi, i particolati, gli aerosol, e i prodotti da combustione derivanti dalle attività del Fornitore stesso. Il Fornitore dovrà ridurre al minimo o eliminare lo scarico di sottoprodotti nel proprio ambiente e nei corsi d'acqua, e mantenere e adottare politiche e procedure volte a ridurre i gas a effetto serra e altre forme di emissioni. Nei limiti applicabili, il Fornitore dovrà rispettare la norma ISO 14001 o altri standard analoghi. Inoltre, il Fornitore dovrà rispettare tutti i requisiti di Schindler applicabili per quel che riguarda il divieto, la restrizione, l'etichettatura per il riciclo o lo smaltimento di sostanze specifiche.

Schindler accoglie con favore le opportunità di collaborare con i nostri Fornitori per ridurre il nostro impatto ambientale, e per contribuire a preservare l'ambiente per le future generazioni; il Fornitore dovrebbe lavorare d'intesa con il proprio Sourcing Category Manager di Schindler per collaborare in vista di potenziali opportunità.

Come minimo, il Fornitore deve sviluppare, attuare e mantenere:

- Un processo efficace volto a valutare se al programma ambientale siano state assegnate risorse sufficienti e qualificate.

- Un processo efficace per il mantenimento di bidoni, serbatoi di stoccaggio e altri contenitori per l'accumulo, al fine di evitare la contaminazione delle acque o del suolo o lo scarico accidentale, e un processo volto a porre rimedio a eventuali contaminazioni.
- Un processo efficace volto a garantire il corretto trattamento delle sostanze chimiche o il trattamento delle acque reflue prima dello scarico.
- Un processo efficace volto a garantire una manipolazione sicura e lo smaltimento appropriato o il riciclo dei rifiuti.
- Un programma di formazione efficace sull'impatto ambientale per i dipendenti nuovi ed esistenti.

3- Corruzione e frode

Schindler esige dai suoi Fornitori di adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di tangenti e corruzione. Pertanto, il Fornitore dovrà offrire un luogo di lavoro scevro di tali pratiche, rispettando tutte le leggi applicabili in materia di tangenti, corruzione e riciclaggio di denaro. Il Fornitore non parteciperà ad alcuna forma di estorsione, riciclaggio di denaro o appropriazione indebita. Il Fornitore vieterà lo scambio di qualsiasi bene di valore (incluso il denaro) con, o la ricezione da parte di, un pubblico ufficiale o qualunque altra persona (inclusi gli impiegati o i rappresentanti di Schindler), effettuati con l'obiettivo di influenzare le azioni o di ottenere un vantaggio improprio. Il Fornitore dovrà rispettare il Foreign Corruption Practices Act degli Stati Uniti, il Bribery Act del Regno Unito, nonché qualsiasi altra legge e regolamento analoghi vigenti a livello statale, locale, territoriale, federale o nazionale concernenti il pagamento di tangenti a pubblici ufficiali o soggetti privati.

Le decisioni aziendali devono essere prese basandosi su criteri equi e oggettivi. È fatto divieto al Fornitore di fornire, sollecitare, o accettare direttamente o indirettamente pagamenti impropri, doni, tangenti, mazzette, forme di intrattenimento o altre regalie da individui in contraddizione con la politica di tolleranza zero su tangenti e corruzione perseguita da Schindler. Il Fornitore e il suo personale non potranno fornire in modo diretto o indiretto alcun tipo di ospitalità aziendale (inclusi pasti e intrattenimenti) né alcun'altra forma di beneficio a, o su richiesta di, un dipendente Schindler o suoi famigliari, in situazioni in cui ciò potrebbe influenzare, anche solo apparentemente, una decisione del suddetto dipendente in relazione al Fornitore. Sono ammessi solo doni occasionali di valore nominale, senza alcun obbligo commerciale, destinati al Fornitore, a Schindler o ai dipendenti di quest'ultima.

Il Fornitore dovrà evitare e rifiutare qualsiasi coinvolgimento in pratiche fraudolente nocive a Schindler o a suoi clienti e partner commerciali. Ciò riguarda, tra l'altro, la collusione con dipendenti sleali per gonfiare artificialmente gli importi delle fatture e la spartizione di profitti conseguiti illegalmente. Il Fornitore è tenuto a segnalare a Schindler (si veda in merito la Linea di segnalazione al par. 10.4) qualunque sospetto o richiesta di partecipazione a tali pratiche.

4- Concorrenza leale

Il Fornitore dovrà mantenere uno standard elevato di pratica commerciale e concorrenza leali. Il Fornitore non stipulerà alcun contratto con i suoi concorrenti per fissare prezzi, limitare la disponibilità di prodotti o ripartire clienti o mercati.

5- Sanzioni commerciali e controllo delle esportazioni

Schindler rispetta, ed esige da tutti i suoi Fornitori di individuare e rispettare, le sanzioni commerciali e le norme di controllo delle esportazioni applicabili, comprese a mero titolo di esempio le sanzioni commerciali emanate negli USA, nell'UE, in Cina e in Svizzera. I Fornitori sono tenuti a conoscere le sanzioni commerciali e le norme di controllo delle esportazioni cui sono soggetti e a rispettarle.

Il Fornitore dovrà informare tempestivamente Schindler se (i) il Fornitore, il suo diretto proprietario o il titolare economico ultimo, o qualsiasi amministratore, dirigente o rappresentante del Fornitore, è soggetto o viene assoggettato a sanzioni o restrizioni del commercio internazionale; o (ii) il Fornitore diviene oggetto di indagini sul rispetto di sanzioni; o (iii) il Fornitore è consapevole o viene a conoscenza del fatto che un prodotto, software o tecnologia da lui fornito a Schindler è soggetto a controllo delle esportazioni o a requisiti in materia di licenza di esportazione. Il Fornitore dovrà trasmettere a Schindler su richiesta tutte le informazioni riguardanti il prodotto soggetto a controllo delle esportazioni e i relativi requisiti di licenza, se del caso.

Qualora alcune sanzioni commerciali siano in conflitto con altre dello stesso tipo o con norme applicabili a Lei (ad esempio norme anti-sanzioni), i nostri esperti sulle sanzioni commerciali e il controllo delle esportazioni saranno a Sua disposizione per fornire supporto.

6- Conflitti di interesse

Il Fornitore dovrà evitare qualsiasi interazione con il personale Schindler che possa confliggere, anche solo apparentemente, con l'obbligo di detto personale di agire nel migliore interesse di Schindler. Si è in presenza di conflitti di interesse solitamente quando gli interessi personali interferiscono o sembrano interferire con la capacità del Fornitore di eseguire il lavoro/prestare i servizi senza pregiudizi. Il Fornitore dovrà comunicare a Schindler tutti i conflitti di interesse o le situazioni che possano essere interpretate come conflitto di interesse nei suoi rapporti con Schindler. Inoltre, il Fornitore dovrà informare Schindler nel caso in cui un membro del personale di quest'ultima o un suo familiare o parente detenga un interesse rilevante di tipo finanziario o altro, nei confronti del venditore o fornitore, occupi una posizione dirigenziale nell'organico del venditore o fornitore, o sia impiegato direttamente o indirettamente dal venditore o fornitore.

7- Proprietà intellettuale e riservatezza

Il Fornitore dovrà tenere riservati i dati aziendali, finanziari e tecnici di Schindler nonché la corrispondenza commerciale, senza appropriarsi in maniera indebita della proprietà intellettuale o tangibile di Schindler o di altri. La tecnologia e le conoscenze devono essere trasmesse in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale.

Il Fornitore dovrà utilizzare mezzi adeguati per salvaguardare le informazioni di Schindler, sia internamente che esternamente, assicurandosi che vi siano firewall interni e che l'organizzazione del Fornitore stesso comprenda i requisiti di riservatezza. Salvo se autorizzato per iscritto da Schindler, il Fornitore non è autorizzato a pubblicizzare la sua collaborazione con Schindler o a utilizzare i marchi commerciali di quest'ultima senza il previo ed esplicito consenso scritto di Schindler. Se Lei ha sottoscritto un accordo di

non divulgazione o di riservatezza con Schindler, tale accordo è incluso mediante riferimento e i Suoi obblighi ai sensi dello stesso sono aggiunti a quelli previsti nella presente sezione.

8- Privacy, informazioni personali e sicurezza dei dati

Il Fornitore dovrà mantenere e adottare misure di salvaguardia ragionevoli per tutelare i dati personali e le informazioni riservate di tutti coloro con i quali il Fornitore intrattiene rapporti d'affari o interagisce in altro modo (ad es. altri fornitori, clienti, consumatori e impiegati), inclusa Schindler. Il Fornitore dovrà rispettare tutte le norme sulla privacy e la sicurezza delle informazioni e i requisiti regolamentari applicabili, inclusi, se applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR), la Legge federale svizzera sulla protezione dei dati, il California Consumer Privacy Act (CCPA), la Lei Geral de Proteção de Dados del Brasile (LGPD), e qualsivoglia legge, statuto, regolamento, sentenza e ordinanza federale, statale, provinciale e locale di qualunque paese o giurisdizione, concernenti la privacy, la protezione dei dati, la sicurezza delle informazioni o la notifica di violazione dei dati.

Se il Fornitore ritiene o ha ragione di ritenere che si sia verificata una distruzione, una perdita, un'alterazione o un accesso non autorizzati ai dati personali di Schindler (un "Incidente di sicurezza"), il Fornitore dovrà: (a) notificarci tale evento senza indugi; (b) avviare senza ritardi, in consultazione con noi, un'indagine sull'Incidente di sicurezza e adottare tutte le misure appropriate per rimediare agli effetti di tale Incidente e mitigare ogni rischio che possa insorgere da esso; (c) mettere al sicuro tutti i registri e altri elementi di prova relativi all'Incidente di sicurezza; (d) fornirci una relazione scritta sugli esiti dell'indagine effettuata, che includa informazioni su eventuali rischi ai dati personali di Schindler, sull'azione correttiva che il Fornitore adotterà o ha già adottato per rispondere all'Incidente di sicurezza, e ogni altra informazione ragionevolmente richiesta da Schindler; e (e) assicurarci in misura soddisfacente che un simile Incidente di sicurezza non si verificherà di nuovo. Schindler potrà liberamente comunicare l'avvenimento di un Incidente di sicurezza ai suoi clienti, esistenti o potenziali, ai dipendenti o alle autorità pubbliche.

9- Garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti

Il Fornitore dovrà mantenere un programma di garanzia di qualità teso ad assicurare che i suoi prodotti e servizi soddisfano o oltrepassano gli impegni sulla qualità applicabili. Il Sistema di gestione della qualità di Schindler si fonda su una norma internazionale: ISO 9001: 2015. Schindler chiede ai suoi Fornitori di porre in atto misure di garanzia della qualità che includano il rilevamento e la correzione di criticità e difetti prima della spedizione dei prodotti, l'esecuzione di test per identificare tali criticità e difetti, e l'individuazione e la correzione delle cause primarie degli stessi. Il Fornitore dovrà inoltre sviluppare, porre in atto e mantenere metodi e processi idonei ai suoi prodotti per ridurre al minimo il rischio di introdurre componenti e materiali contraffatti nei prodotti finali.

10- Sistemi di esecuzione e gestione

Si richiede ai Fornitori di stabilire sistemi di gestione appropriati che includano procedure efficaci di dovuta diligenza per rilevare, evitare, e mitigare qualunque effetto avverso in materia di corruzione, diritti umani, diritti del lavoro, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e ambiente. Oltre a garantire la conformità, ciò faciliterà il miglioramento continuo per quel che riguarda i requisiti, anche con i Fornitori.

I Fornitori dovranno porre in essere meccanismi di notifica efficaci in tutti i settori interessati dai suddetti requisiti, in modo da consentire ai lavoratori e alle comunità (e alle relative organizzazioni, se esistenti) di

segnalare criticità. I reclami e gli incidenti dovranno essere monitorati regolarmente ed essere inclusi nelle considerazioni sulla valutazione dei rischi e nelle misure di mitigazione degli stessi di venditori e fornitori, nell'ambito del sistema di gestione.

I Fornitori dovranno soddisfare tutte le normative locali e nazionali in materia di ambiente, compresa l'attuazione di un sistema di gestione ambientale efficace che consenta l'identificazione dei rischi, la misurazione e il monitoraggio delle prestazioni, e il miglioramento continuo per mitigare o ridurre al minimo l'impatto ambientale e sociale delle proprie attività. Qualora le leggi locali siano meno severe delle politiche di Schindler e delle norme sui diritti umani e sul lavoro riconosciuti a livello internazionale, i venditori o fornitori dovranno cercare di attenersi alle disposizioni più elevate, ove possibile.

Schindler riesaminerà e potrà cessare i rapporti commerciali con venditori e fornitori che non aderiscono ai suddetti principi, o che violano in qualsiasi modo i termini della presente Politica.

Lei e la Sua società in qualità di Fornitore riconoscete l'importanza di soddisfare o oltrepassare i requisiti della presente Politica, e accettate che quest'ultima costituisca parte integrale di ogni contratto stipulato tra Schindler il Fornitore. Nella misura in cui i termini della presente Politica dovessero confliggere con uno qualunque dei suddetti contratti, Lei sarà tenuto ad soddisfare il requisito più severo.

10.1- Flusso discendente

Il Fornitore dovrà assicurare che i suoi agenti, terzisti, venditori, fornitori e partner commerciali direttamente o indirettamente impegnati nella fornitura di prodotti o servizi a Schindler si conformino alla presente Politica.

10.2- Registrazione e monitoraggio della conformità

Il Fornitore è tenuto a contribuire attivamente alla realizzazione da parte di Schindler della conformità alla presente Politica. Il Fornitore dovrà creare e mantenere libri e registri accurati riguardanti i prodotti e i servizi forniti a Schindler e la conformità del Fornitore alla presente Politica. Tali registri dovranno essere tenuti in base ai requisiti di conservazione applicabili, inclusi tutti i requisiti aziendali, nonché le norme, i regolamenti e gli orientamenti pertinenti (incluso il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e leggi e regolamenti analoghi vigenti in altre giurisdizioni interessate). Il Fornitore dovrà rendere disponibili per l'esame da parte di Schindler o dei suoi revisori, su richiesta, i suddetti registri e tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare la conformità del Fornitore alla presente Politica.

10.3 Impegno e responsabilità

Schindler riesaminerà e potrà cessare i rapporti commerciali con i Fornitori che non aderiscono ai suddetti principi, o che violano in qualsiasi modo i termini della presente Politica.

10.4 Segnalazione di criticità

Il Fornitore informerà Schindler qualora venisse a conoscenza di potenziali violazioni della presente Politica, di segnalazioni, domande o dubbi sulla conformità del Fornitore alla Politica stessa. Dette informazioni potranno essere inviate al Category Manager di Schindler. Inoltre è possibile effettuare segnalazioni (in via anonima, se consentito dalla normativa locale) tramite la hotline di segnalazione di Schindler (<https://schindler.integrityline.com/>) o inviando un'email al Compliance Officer di Schindler di competenza.

Il Fornitore doterà il suo personale di sistemi adeguati per segnalare le criticità e presentare reclami. Se consentito dalla normativa locale, detti sistemi di segnalazione devono tutelare la riservatezza e consentire l'anonimato. Il Fornitore non potrà reagire con ritorsioni, sia in modo diretto che indiretto, nei confronti di dipendenti che segnalano comportamenti scorretti o che sollevano questioni etiche in buona fede.

Schindler e le persone da essa designate possono eseguire sopralluoghi nei locali del Fornitore interessati, al fine di appurare la conformità alla presente Politica qualora Schindler abbia ragione di ritenere che il Fornitore agisca in violazione della Politica stessa.

11 - Politica complessiva e interpretazione

La presente Politica di approvvigionamento responsabile sostituisce ogni precedente politica di Schindler in materia.

I titoli hanno finalità puramente indicativa e non influiscono in alcun modo sul significato, l'interpretazione o gli effetti delle disposizioni ivi contenute. I riferimenti a requisiti giuridici specifici contenuti nella presente Politica non intendono limitare la portata generale della responsabilità del Fornitore di rispettare tutte le leggi applicabili.

12 - Variazioni della Politica

Schindler si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di emendare o modificare la presente Politica in qualsiasi momento. Schindler notificherà al Fornitore con sufficiente anticipo l'entrata in vigore delle variazioni suddette.

Riconoscimento e accettazione

Salvo se diversamente riconosciuto e accettato dal Fornitore (ad esempio nell'ambito di un accordo), la presente Politica deve essere sottoscritta da firmatari della società del Fornitore debitamente autorizzati, e restituita al mittente entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. Pertanto, apponendo la propria firma qui di seguito, il Fornitore conferma la ricezione di una copia della Politica di approvvigionamento responsabile di Schindler, e accetta di conformarsi d'ora in poi ai termini della stessa.

Denominazione della società del Fornitore:

Indirizzo della società del Fornitore:

Firmatario autorizzato 1:

Firmatario autorizzato 2 (se necessario):

Riferimenti

- Codice di condotta di Schindler (group.schindler.com/coc)
- Linee guida del Codice di condotta di Schindler (group.schindler.com/coc-guidelines)
- Politica sui diritti umani di Schindler (group.schindler.com/hrp) e principi, orientamenti e standard ivi contenuti:
 - [Dichiarazione universali dei diritti umani \(UDHR\)](#)
 - [Convenzione internazionale sui diritti civili e politici \(ICCPR\)](#)
 - [Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali \(ICESCR\)](#)
 - [Convenzione sulle norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL](#)
 - [Strumento di orientamento per aziende sul lavoro minorile di OIL-IOE](#)
 - [Diritti dei minori e principi aziendali dell'UNICEF \(CRBP\)](#)
 - [Dieci principi del Patto mondiale dell'ONU \(UNGC\)](#)
 - [Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite \(UNGP\)](#)
 - [Linee guida OCSE per imprese multinazionali](#)
 - [Linee guida OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabili nel settore dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio](#)
 - [Principi di empowerment delle donne \(WEP\)](#)
- Impegno di Schindler per l'inclusione e la diversità ([link](#))